



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

IL PROGETTO

“QUADERNI CODICE”

L'applicazione del Codice quale strumento di progettazione: aspetti normativi

INAIL



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**


Ing. Michele MAZZARO
**Ufficio per la prevenzione incendi e il rischio
industriale**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Agenda

- Monitoraggio 2020
- Cosa è cambiato?
 - DM 12.04.2019
 - DM 18.10.2019
 - Nuove RTV
- La "nuova" normativa
- Conclusioni





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Monitoraggio 2020

Il **monitoraggio** è stato condotto secondo il seguente schema:

- *Raffronto numero attività presentate con modalità “Codice” tra anno 2020 e anni precedenti*
- *Analisi puntuale dell’andamento dati anno 2020 approfondendo i seguenti aspetti:*
 - *numero pratiche per regione;*
 - *confronto applicazione di soluzioni conformi e soluzioni alternative;*
 - *esito della valutazione dei progetti;*
 - *attività del D.P.R. 151/2011 per le quali è stata applicata la modalità “Codice”;*
 - *distribuzione del ricorso a misure antincendio in soluzione alternativa.*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Dal monitoraggio sono emersi i seguenti aspetti maggiormente rappresentativi:

- andamento delle attività di P.I. presentate con la metodologia del Codice presenta una tendenza all'aumento, passando infatti da una media di circa **83 progetti/mese** su base nazionale del 2018 ai circa **330 progetti/mese del 2020**;
- ricorso quasi esclusivo a **soluzioni conformi**;
- **costanza** nel numero dei progetti con esclusivo ricorso a **soluzioni conformi** (tale parametro può essere considerato come indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un determinato livello di prestazione. Il ricorso diffuso a soluzioni alternative significherebbe, infatti, che le soluzioni conformi previste dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sono difficilmente attuabili nei casi reali);



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

- applicazione del *Codice non uniforme* sul territorio nazionale (nelle 5 regioni del centro nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, sono stati presentati circa il 76% dei progetti dell'intero territorio nazionale);
- **80%** delle pratiche presentate evase con **esito positivo** (favorevole e favorevole condizionato);
- Utilizzo delle **soluzioni alternative** in prevalenza per aspetti strutturali (**resistenza al fuoco e compartimentazione**), per l'**esodo** delle persone e per gli **impianti**.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione


	2020	2019	2018
Attività presentate	3952	2542	1001
Tipologia soluzioni	98.7% Conformi – 1.3 % Alt./Deroga	97% Conformi – 3 % Alt./Deroga	90.4% Conformi – 9.6 % Alt./Deroga
Esito	34 % Favorevole – 46 % Fav. cond. – 2 % Contrario - 18% richiesta integrazione	33 % Favorevole – 51 % Fav. cond. – 3 % Contrario - 13% richiesta integrazione	31 % Favorevole – 51 % Fav. cond. – 7 % Contrario - 11% richiesta integrazione
Tipologia attività	Att. 70 - 15,5% Att. 34 – 8.7% Att. 44 – 8.3% Att. 74 – 8.0%	Att. 70 - 12,5% Att. 74 – 9,0% Att. 34 – 8.9% Att. 69 – 8.5%	Att. 70 - 15,4% Att. 34 – 10.6% Att. 74 – 10.4% Att. 44 – 7.6%
Media mensile presentazione pratiche RTO/RTV	330	211	83



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione


DIREZIONE REGIONALE	n. VP e deroga con RTO/RTV
Abruzzo	73
Basilicata	6
Calabria	30
Campania	215
Emilia R	443
Friuli VG	131
Lazio	86
Liguria	53
Lombardia	1273
Marche	42
Molise	18
Piemonte	422
Puglia	178
Sardegna	10
Sicilia	45
Toscana	340
Umbria	62
Veneto	525
Totale complessivo	3952

Anno 2020





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione




Anno 2020

Direzione Reg	n. VP conforme	n. VP non conforme	n. deroga	Totali	% Totali
Abruzzo	73			73	1,8%
Basilicata	6			6	0,2%
Calabria	30			30	0,8%
Campania	215			215	5,4%
Emilia R.	436	1	6	443	11,2%
Friuli V.G.	130		1	131	3,3%
Lazio	82	4		86	2,2%
Liguria	52		1	53	1,3%
Lombardia	1255		18	1273	32,2%
Marche	42			42	1,1%
Molise	18			18	0,5%
Piemonte	409	9	4	422	10,7%
Puglia	176		2	178	4,5%
Sardegna	10			10	0,3%
Sicilia	45			45	1,1%
Toscana	338		2	340	8,6%
Umbria	62			62	1,6%
Veneto	521		4	525	13,3%
Totale complessivo	3900	14	38	3952	100,0%



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Esito valutazione progetto 2020



Anno 2020

- 80% dei progetti evasi con esito positivo (favorevole e favorevole condizionato); solo 2% di progetti rigettati.
- 46%. esito favorevole con condizioni perchè:
 - 1) il mondo dei professionisti non ha ancora completamente recepito le nuove modalità di progettazione del Codice;
 - 2) in tale casistica ricadono tutti i progetti per i quali è stata formulata una qualsiasi prescrizione, sia essa di modesta rilevanza che estranea alla progettazione con metodologia RTO/RTV. (**nota D.C.PREV. prot. N. 14809 del 6/11/2020** sono state fornite puntuali indicazione sul nuovo approccio che il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. ha introdotto nella valutazione dei progetti al punto G.2.9.);
 - 3) importanza attività formativa in materia di prevenzione incendi attraverso l'erogazione di corsi e seminari



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Circolare prot. DCPREV n. 14809 del 6/11/2020: Valutazione del progetto

“G.2.9 Valutazione del progetto antincendio

1. Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

- a. l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;*
- b. la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;*
- c. la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.”*

2. Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

Le misure di prevenzione incendi scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio di incendio, attraverso l'applicazione di ***soluzioni conformi, alternative o in deroga.***



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Circolare prot. DCPREV n. 14809 del 6/11/2020: Valutazione del progetto

"G.2.9 Valutazione del progetto antincendio"

1. Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

- l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;
- la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;
- la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi."

2. Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

Le misure di prevenzione incendi scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio di incendio, attraverso l'applicazione di ***soluzioni conformi, alternative o in deroga.***

*Cosa cambia per il
funzionario istruttore???*



- Il funzionario istruttore deve verificare la ***“corrispondenza delle misure di prevenzione incendi”*** adottate dal progettista, focalizzando l'attenzione sull'***“appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso”*** che devono essere necessariamente approfonditi e puntualmente verificati.
- Rispetto a “scenari, metodi, modelli e strumenti normativi” è necessario, inoltre, accertare sia “l'appropriatezza” che “la correttezza nell'applicazione” delle soluzioni progettuali proposte, in particolare laddove i livelli di prestazione relativi alle singole misure antincendio siano conseguiti attraverso soluzioni alternative, con le modalità indicate dalla tabella G.2.1.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Circolare prot. DCPREV n. 14809 del 6/11/2020: Valutazione del progetto

*Cosa cambia per il
funzionario istruttore???*

Diverso approccio
rispetto al passato

Diversa forma degli
atti conclusivi dei
procedimenti di
valutazione dei
progetti [G.2.9]

NEW

I pareri espressi dal Comando devono dare *evidenza della completezza e dell'adequatezza del progetto*, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate rispetto a quanto richiesto dal predetto punto G.2.9, tenendo conto che *la valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività rimane nella piena responsabilità del progettista.*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

n. att.	n. VP conforme	n. VP non conforme	n. deroga	Totali	% Totali
70	608	4	1	613	15,5%
34	338	3	2	343	8,7%
44	325	2	2	329	8,3%
74	313		3	316	8,0%
69	306		1	307	7,8%
53	265			265	6,7%
75	216	1	13	230	5,8%
38	112			112	2,8%
12	108	1		109	2,8%
67	105		2	107	2,7%
Totale complessivo	3900	14	38	3952	1

10 tipologie di attività dell'allegato I al DPR 151/2011 contano il 70% circa del totale delle attività "RTO/RTV" presentate nell'anno 2020

Att. D.P.R. 151/2011	
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
74	Impianti per la produzione di calore alimentati con potenzialità > a 116 kW
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

<i>Misure antincendio</i>		<i>Numero sol. alternative/deroga</i>	<i>%</i>
S1	Reazione al fuoco	2	10,5%
S2	Resistenza al fuoco	4	21,1%
S3	Compartimentazione	1	5,3%
S4	Esodo	3	15,8%
S5	Gestione della sicurezza antincendio	2	10,5%
S6	Controllo dell'incendio	1	5,3%
S7	Rivelazione ed allarme	2	10,5%
S8	Controllo fumi e calore	2	10,5%
S9	Operatività antincendio	1	5,3%
S10	Sicurezza degli impianti	1	5,3%

Anno 2020

<i>Misure antincendio</i>		<i>Numero sol. alternative/deroga</i>	<i>%</i>
S1	Reazione al fuoco	22	11,5%
S2	Resistenza al fuoco	25	13,0%
S3	Compartimentazione	17	8,9%
S4	Esodo	22	11,5%
S5	Gestione della sicurezza antincendio	19	9,9%
S6	Controllo dell'incendio	20	10,4%
S7	Rivelazione ed allarme	16	8,3%
S8	Controllo fumi e calore	20	10,4%
S9	Operatività antincendio	16	8,3%
S10	Sicurezza degli impianti	15	7,8%

Anno 2018



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Conclusioni monitoraggio 2020

- Proseguire l'attività formativa di divulgazione del Codice e delle relative modalità applicative, pur avendo già modificato ed integrato in tal senso il programma dei corsi per i professionisti antincendio;
- Proseguire l'aggiornamento professionale (personale VF e professionisti) sulle misure antincendio per le quali si è fatto maggiormente ricorso alle soluzioni alternative;
- Incentivare l'aggiornamento professionale (personale VF e professionisti) sull'ingegneria della sicurezza, strumento principe delle soluzioni in deroga per arrivare, in prospettiva, al superamento del "giudizio esperto" in favore di metodologie maggiormente ingegnerizzate.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Cosa è cambiato in questi anni



**Nuove
RTV**

**Abolizione
“doppio
binario”**

**Aggiornamento
allegato al
DM 03/08/2015**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

ABOLIZIONE DOPPIO BINARIO

Serie Generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 23 aprile 2019** Anno 160° - Numero 95

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 aprile 2019.

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

**è in vigore
dal
20 ottobre
2019**

- ampliamento del campo di applicazione
- obbligatorietà dell'utilizzo del codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi"



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

ABOLIZIONE DOPPIO BINARIO

Modalità di
applicazione
del decreto

Ampliamento campo di applicazione

- **9** (saldatura e taglio)
- **14** (officine o laboratori per la verniciatura)
- **da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64** (attività produttive ed industriali in genere)
- **66** (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini)
- **67** (scuole, ad esclusione degli asili nido)
- **da 69 a 71** (vendita, depositi, aziende ed uffici)
- **73** (edifici usi terziari)
- **75** (autorimesse)
- **76** (tipografie, litografie)

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">• Codice• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">• Codice o• Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

AGGIORNAMENTO ALLEGATO AL DM 03/08/2015

Scopo dell'aggiornamento

DM 18.10.2019

- Migliorare la leggibilità del testo (*spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti*)
- Migliorare la comprensibilità del testo (*aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi più complessi, aggiunta di disegni*)
- Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose
- Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative
- Risolvere alcune criticità riscontrate
- Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

AGGIORNAMENTO ALLEGATO AL DM 03/08/2015

G.1-3 Sezione Generalità

DM 18.10.2019

Cosa è stato aggiornato

- Fatta chiarezza tra valutazione del rischio di incendio e attribuzione dei profili di rischio [G.2.6]
- Eliminata distinzione attività normate/non normate, unificata la metodologia generale di progettazione [G.2.6.1]
- Rivisitati i metodi di progettazione e i metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio [G.2.7]
- Introdotto il concetto di «disponibilità superiore» per gli impianti di protezione attiva ai quali viene affidata la certa riduzione del rilascio di energia (taglio della curva $RHR(t)$) con il conseguente risparmio delle altre misure della strategia antincendio [G.2.10.2 e M.1.8]
- Incrementati i dati per l'attribuzione semplificata dei δ_a alle attività [tabella G.3-2]
- Forniti indirizzi riguardanti la trattazione del Rischio Ambiente [G.3.4]



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

AGGIORNAMENTO ALLEGATO AL DM 03/08/2015

S.1-4 Sezione Strategia

DM 18.10.2019

- Affrontate le problematiche afferenti la richiesta di reazione al fuoco dei cavi e delle condotte preisolate [tabella S.1-8]
- Prevista la possibilità di avere compartimenti multipiano anche a quote superiori alla quota del piano di riferimento tra 12 e 32 m purché il dislivello tra i piani non superi i 7 m [tabella S.3-7]
- Apportate alcune modifiche ai valori massimi delle compartimentazioni e prevista una riduzione in caso $R_{ambiente}$ significativo [tabella S.3-6]
- Ammesso l'impiego delle scale e dei marciapiedi mobili nonché delle porte automatiche e dei tornelli per l'esodo (sotto specifiche condizioni) [S.4.5.5 e S.4.5.7]
- Aggiornate allo standard internazionale le regole per i dispositivi di apertura delle porte [tabella S.4-6]

Cosa è stato aggiornato



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

AGGIORNAMENTO ALLEGATO AL DM 03/08/2015

S.4-10 Sezione Strategia

DM 18.10.2019

Cosa è stato aggiornato

- Risolto problema dei corridoi ciechi attraverso lo scorporo di una porzione dei percorsi protetti o a prova di fumo che sbarcano direttamente in un luogo sicuro o in un compartimento nel quale è possibile disporre di due vie d'esodo indipendenti in compartimenti distinti o in uno stesso compartimento con le caratteristiche di filtro. La lunghezza massima della porzione di percorso da scorporare dal corridoio cieco è funzione della densità di affollamento, del massimo affollamento previsto e di alcune misure di protezione [S.4.8.2]
- Estese casistiche per le larghezze minime delle vie d'esodo orizzontali e verticali [tabella S.4-30 e S.4-34]
- Aggiornata la metodologia per la determinazione del numero di estintori [tabella S.6-5]
- Introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) finalizzati a favorire le operazioni di soccorso [S.8.6]
- Fornite indicazioni per l'accesso al piano dei soccorritori [S.9.6]



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

AGGIORNAMENTO ALLEGATO AL DM 03/08/2015

DM 18.10.2019

V.1-3 Sezione RTV e M.1-3 Sezione Metodi


Cosa è stato aggiornato

- Arricchita la guida alla trattazione delle aree a rischio specifico per tenere conto anche del R_{ambiente} [V.1.1 e V.1.2]
- Aggiornata la procedura di valutazione del rischio esplosione e delle misure di contenimento con maggiore enfasi sulla prevenzione [V.2.2]
- Ampliato in maniera esplicita il campo dei metodi ingegneristici che non si concretizzano sempre con modellazioni numeriche dell'ambito di interesse ma possono essere gestite con formule analitiche disponibili in letteratura. Inoltre, anche il ricorso alla modellazione (FDS) può essere fatto con riferimento ai modelli avanzati ma anche a più semplici modelli numerici (CFAST, OZONE, ...) [M1.1]



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

NUOVE RTV





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – DM 14/2/2020 allineamento con DM 18/10/2019

In vigore dal
**5 aprile
2020**



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 febbraio 2020.

Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

- *Necessario con emanazione del D.M. 18/10/2019, che ha modificato l'allegato tecnico al D.M. 03/08/2015*
- *Per quanto riguarda le Regole tecniche orizzontali (RTO), e le Regole tecniche verticali relative alle "Aree a rischio specifico" (V.1), alle "Aree a rischio per atmosfere esplosive" (V.2) e ai "Vani degli ascensori" (V.3), si deve fare riferimento al D.M. 03/08/2015, come modificato dal D.M. 12/4/2019 e dal D.M. 18/10/2019*
- *Per quanto riguarda tutte le altre Regole tecniche verticali emanate fino a quel momento, si fa riferimento al solo D.M. 14 febbraio 2020.*

Il decreto di allineamento non prevede alcun adeguamento per le attività che siano già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali precedenti, o che risultino alle stesse già conformi.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

AGGIORNAMENTO ALLEGATO AL DM 03/08/2015

DM 14.02.2020

Cosa è stato aggiornato

- Con il decreto di allineamento *si vanno a sostituire le RTV già pubblicate nel 2016 (V.4 “Uffici” e V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”), nel 2017 (V.6 “Autorimesse” e V.7 “Attività scolastiche”) e nel 2018 (V.8 “Attività commerciali”)* con le nuove che non presentano, tuttavia, modifiche significative;
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 (es. occupanti anziché persone presenti, comune anziché promiscuo, valutazione del rischio anziché analisi del rischio, ecc.) e del D.P.R. 151/2011 (es. campo di applicazione riferito non più all’edificio o ai locali, ma all’attività);
- modifica grafiche di alcune tabelle



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Revisione DM 10/3/98

L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è stata affidata ad un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3.

Il tavolo tecnico ha concordato nell'articolare le diverse tematiche in in documenti distinti da emanare con tre diversi Decreti.

Principali vantaggi:

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione di gestione futura**
(i decreti possono essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso se ne manifesti la necessità)





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Revisione DM 10/3/98

DECRETO "CONTROLLI"


"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

DECRETO "GSA"

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

DECRETO "MINICODICE" (strategia antincendio)

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Aggiornamento DPR n. 151/2011



Aggiornamento

Necessità di **aggiornare e razionalizzare** l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del DPR n. 151/2011 a seguito di:

- Attuare un'ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi e conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dell'utenza
- Rispondere alle esperienze maturate e alle criticità riscontrate nell'applicazione sul territorio
- Seguire l'evoluzione normativa, in particolare dopo l'emanazione del DM 3/8/2015 s.m.i. e le correlate RTV



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Aggiornamento DPR n. 151/2011

Principali contenuti della proposta di aggiornamento del DPR n. 151/2011

Semplificazione dell'80% delle attività (64 su 80)

Nuova attività n. 81 (stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti)

Cancellata la "promiscuità strutturale" nell'attività 73

Esclusione delle attività temporanee

Semplificazione della prevenzione antincendio per impianti sportivi entro i 100 occupanti

Novità per le attività non rientranti nel campo di applicazione del codice

Categoria A più ampia per scuole, attività commerciali, alberghi e autorimesse **se la soluzione è conforme**

per **41 tipologie di attività** viene ampliata o introdotta la categoria A

Con innalzamento o modifica limiti di assoggettabilità, alcune delle attività non saranno più sottoposte ai procedimenti di prevenzione incendi.

Molte delle attività in categoria C spostate in categoria B





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Grazie per l'attenzione

